

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Area Interdipartimentale 4 "Sistemi informativi, statistica e monitoraggi"
Telefono 091-7075634 fax: 091-7075650 mail: areai4@regione.sicilia.it

Prot./Area Interd. 4/ n. 1113
Allegati 1

Palermo 13/01/2012

OGGETTO: "Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie".

**AI DIRETTORI GENERALI DELLE
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
LORO SEDI**

**DIRETTORI GENERALI DELLE
AZIENDE SANITARIE OSPEDALIERE,
OSPEDALIERE-UNIVERSITARIE
E DELL'IRCCS
LORO SEDI**

e. p.c.

**AL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE
ATTIVITÀ SANITARIE E O.E.
SEDE**

**AL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
SEDE**

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sull'avvenuta approvazione il 21 dicembre 2011 da parte dell'Assemblea regionale siciliana della legge, di prossima pubblicazione, recante "Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie" e si forniscono, in particolare ai Direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali, le seguenti direttive.

La nuova legge interviene nella materia della partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, sia farmaceutiche che specialistiche ambulatoriali, per uniformare il sistema

regionale di esenzione - prima basato sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) - a quello nazionale adottato da tutte le Regioni e basato sia sull'età degli esenti che sul reddito complessivo dei nuclei familiari, così come disciplinato dall'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.

L'adeguamento si è reso assolutamente necessario e improcrastinabile per l'impegno assunto dalla Regione nel Programma Operativo 2010-2012 di uniformare il quadro normativo regionale in tema di esenzioni per reddito e le derivanti disposizioni applicative, al contesto normativo nazionale di cui all'art. 8, comma 16 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 1, comma 275 delle Legge Finanziaria 2006, all'art. 79, comma 1-sexies del D.L. n. 122/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008 e al decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009 concernente "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria".

In virtù dell'adeguamento del sistema regionale a quello indicato dalla normativa statale, a decorrere dall'entrata in vigore della indicata legge regionale, i beneficiari dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per la farmaceutica e la specialistica ambulatoriale sono i soggetti ricompresi nelle categorie di seguito elencate, riportate con il pertinente codice di esenzione:

E01: soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) ⁽¹⁾ con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

E02: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) (1) con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (si considerano disoccupati i soggetti regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego o che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze; sono quindi esclusi i soggetti in cerca di prima occupazione);

E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;

E04: titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. (1)

⁽¹⁾ Per "nucleo familiare" si intende il "nucleo familiare fiscale" comprendente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad € 2.840,51; il reddito da considerare si riferisce a quello relativo all'anno precedente alla data di utilizzo della ricetta e quindi il 2011 per l'anno in corso.

Il codice di esenzione va indicato nella ricetta a cura del medico prescrittore previa verifica sul Sistema Informatico Tessera Sanitaria, ovvero mediante la consultazione dell'elenco degli assistiti esenti scaricabile dal portale SOGEI; nei casi in cui il medico non disponga delle relative funzionalità sul portale SOGEI, può richiedere l'elenco degli assistiti esenti all'ASP territorialmente competente sia in formato cartaceo che elettronico.

Si ritiene opportuno prevedere una fase transitoria - dalla data di entrata in vigore della nuova legge regionale (il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla G.U.R.S.) e fino al 30 Aprile 2012 - in cui i soggetti aventi diritto all'esenzione secondo il sistema di cui all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni, potranno accertare se il proprio nominativo è contenuto nell'elenco dei soggetti esenti sul Sistema Tessera Sanitaria, richiedendo la verifica al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta ovvero rivolgendosi al Distretto sanitario di appartenenza (ovvero ad eventuali altri soggetti convenzionati con le Aziende sanitarie provinciali di riferimento).

Nella fase transitoria, nelle more delle predette verifiche, i soggetti che ritengono di rientrare tra le categorie esentate, così come sopra individuate, al fine di accedere alle prestazioni sanitarie potranno ricorrere all'autocertificazione delle condizioni di esenzione, apponendo all'atto dell'erogazione della prestazione sanitaria la propria firma (o quella del genitore o del tutore nei casi previsti) nell'apposito spazio riservato sulla parte anteriore della ricetta.

Terminata la fase transitoria, a decorrere dal 1° maggio 2012, non sarà più possibile ricorrere alla firma di autocertificazione sulla ricetta e soltanto il medico prescrittore potrà apporre il relativo codice di esenzione sulla ricetta stessa a seguito della consultazione del Sistema informatico Tessera Sanitaria o dell'elenco degli assistiti esenti scaricabile dal portale SOGEI (nei casi in cui il medico non disponga delle relative funzionalità sul portale SOGEI, può richiedere l'elenco degli assistiti esenti all'ASP territorialmente competente sia in formato cartaceo che elettronico). Nelle ipotesi in cui l'assistito non risulti nell'elenco dei soggetti esenti, a seguito della consultazione del sistema tessera sanitaria ovvero non è nell'elenco fornito al medico prescrittore, quest'ultimo potrà indicare il codice di esenzione solo se l'assistito esibisce il relativo documento con la specifica del codice di esenzione assegnato. In caso contrario il medico prescrittore non indica alcun codice di esenzione e barra la casella N della ricetta, salvo che l'assistito non sia in possesso di altro titolo che dia diritto all'esenzione (es. patologia).

In virtù delle disposizioni del DM 11 dicembre 2009, sia nella fase transitoria che a regime, gli assistiti che non risultano ricompresi negli appositi elenchi degli esenti ma che ritengono di avere diritto all'esenzione per reddito e di rientrare in una delle quattro categorie di esenzione individuate dai codici E01 - E02 - E03 - E04 possono assumere informazioni recandosi presso gli uffici distrettuali dell'ASP di appartenenza (o presso le

altre strutture convenzionate con l'ASP) e richiedere, eventualmente, l'apposito certificato provvisorio nominativo di esenzione, che riporta il relativo codice di esenzione da far apporre sulla ricetta al medico prescrittore. Il medesimo certificato provvisorio nominativo potrà essere richiesto anche per i componenti del nucleo familiare aventi diritto all'esenzione per reddito.

Il certificato provvisorio nominativo di esenzione potrà essere rilasciato solo a seguito della presentazione da parte dell'assistito –direttamente agli uffici distrettuali dell'ASP di appartenenza (o presso le altre strutture convenzionate con l'ASP e dalla medesima indicate) – degli atti seguenti:

- a) autocertificazione ai sensi di legge del diritto all'esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni;
- b) autocertificazione della condizione di percettore di pensione integrata al minimo ovvero di pensione sociale o di assegno sociale ovvero dello stato di disoccupazione, con l'indicazione del servizio competente di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 ⁽⁴⁾ presso il quale risulta registrato, e il contestuale impegno dell'assistito a comunicare tempestivamente la data di cessazione dello stato di disoccupazione, che comporterà la perdita dell'esenzione prevista;
- c) dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni, nonché la consapevolezza che l'Azienda sanitaria locale attiverà il successivo controllo della veridicità della dichiarazione resa;
- d) acquisizione, all'atto dell'autocertificazione, di copia di un documento di identità in corso di validità.

Per dare adeguata attuazione alla suddetta normativa ed in previsione di un afflusso particolarmente numeroso di utenti, come già verificatosi in altre regioni arrecando gravi disagi e disservizi ai cittadini, le Aziende Sanitarie Provinciali dovranno:

- 1) potenziare il numero di operatori di front-office addetti alla ricezione delle autocertificazioni, all'interrogazione del sistema informatico e alla stampa dei certificati provvisori di esenzione, prevedendo anche aperture pomeridiane degli appositi sportelli;
- 2) predisporre sportelli informativi utilizzando anche gli Uffici Relazioni per il Pubblico;
- 3) avviare campagne informative utilizzando tutti i canali disponibili;
- 4) dare ampia diffusione al foglio informativo allegato, pubblicandolo sul sito WEB

⁽⁴⁾ la lettera g), dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, dispone:

"g) «servizi competenti», i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 460, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

istituzionale e, possibilmente, rendendolo disponibile presso farmacie, studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, ambulatori e strutture convenzionate, aziende ospedaliere, cliniche private, etc.

Ferma restando la conclusione della fase transitoria entro il 30 aprile 2012, per consentire la messa a regime del nuovo sistema di esenzioni per condizione economica, al fine di evitare disagi all'utenza, le ASP potranno stipulare, fino al 31 luglio 2012, apposite convenzioni con i soggetti che hanno già svolto in passato le funzioni di assistenza fiscale finalizzate al rilascio del certificato ISEE che dava diritto all'esenzione secondo la precedente normativa (Caf, Comuni).

Tali convenzioni potranno essere stipulate a titolo gratuito o oneroso per un importo massimo di euro 1,80 (oltre IVA) per ogni pratica di autocertificazione gestita e consegnata all'ASP; tale importo tiene conto dei costi sostenuti per le stampe dei documenti rilasciati ai soggetti inclusi negli elenchi degli esenti (che non devono presentare l'autocertificazione), per i quali non è previsto alcun compenso.

Nessun onere dovrà essere posto a carico del cittadino.

Le SS.LL. provvederanno a dare esecuzione a quanto sopra con la massima sollecitudine, informando lo Scrivente di quanto posto in essere nella fase transitoria e nell'avvio a regime del nuovo sistema.

Con successiva comunicazione, sarà trasmesso lo schema di convenzione, il modello per l'autocertificazione delle condizioni di esenzione ed ogni altro allegato utile a rendere uniforme l'applicazione della specifica normativa.

L'ASSESSORE
(Dott. Massimo Russo)
D'ordine
Il Capo di Gabinetto Vicario
(Dott. Antonio L. ...)

